

**Antonio Ingoglia**

(associato di Diritto canonico ed ecclesiastico nella Facoltà di  
Giurisprudenza dell'Università di Palermo)

**Le nullità matrimoniali nella prospettiva canonistica \***

**SOMMARIO:** 1. Il concetto di nullità del matrimonio. Cenni – 2. Le invalidità derivanti da incapacità naturale: l'insufficienza dell'*usus rationis*; il *defectus discretionis iudicii*; l'*incapacitas adsumendi onera coniugalia* – 3. (segue): e da difetto intenzionale di consenso. La tesi della simulazione unilaterale come mera "riserva mentale". Critica – 4. L'azione di nullità e l'assenza di termini di decadenza – 5. Conclusioni.

**1 - Il concetto di nullità del matrimonio. Cenni**

È opportuno premettere che nell'ordinamento canonico la terminologia con cui viene designata la nullità degli atti o dei negozi giuridici non è affatto uniforme, tanto che la stessa normativa codicistica adopera promiscuamente i termini *irritus* e *invalidus* per indicare l'atto *nullus*.

Senza affrontare qui questioni lessicali troppo particolari, va detto che ciò si deve non ad una imprecisione del legislatore quanto a ragioni di ordine storico ascrivibili alla profonda impronta lasciata sull'ordinamento della Chiesa dal diritto romano, nel quale l'uso promiscuo delle locuzioni designanti gli atti invalidi o nulli era già ricorrente<sup>1</sup>.

Tuttavia questa incertezza, pur rilevante in sede terminologica, praticamente non ha conseguenze sensibili nella definizione del concetto di nullità, la quale viene sempre intesa dalla dottrina canonistica come una *radicale invalidità* derivante dalla mancanza di un requisito che sia previsto dalla legge come *essenziale*.

Va segnalato che in tal caso la non conformità al diritto è percepita dal legislatore canonico "come deficienza, cioè non esistenza

---

(\*) Relazione tenuta al Seminario su "*Categorie civilistiche e Diritto canonico*" organizzato dalla Scuola Dottorale internazionale "*Tullio Ascarelli*" (Palermo, 31 marzo 2006) nell'ambito del Dottorato in "*Diritto privato generale e diritti speciali*", in corso di pubblicazione per i tipi dell'editore Giuffrè

<sup>1</sup> Sul punto, in particolare, G. D'ERCOLE, *Il matrimonio nel diritto canonico, Ricerche storiche*, Roma, 1949-1950, p. 78.



giuridica”<sup>2</sup>, di guisa che un atto non rispondente ai presupposti che il diritto ritiene indispensabili, è soltanto apparente, vale a dire privo di consistenza giuridica.

Questo concetto è applicabile anche al matrimonio per la cui validità l’ordinamento positivo stabilisce requisiti specifici, coerenti con la sua peculiare natura, in difetto dei quali il detto atto è sanzionato appunto con la radicale nullità. Al pari di quanto avviene per la generalità degli altri atti o negozi giuridici, la nullità in tal caso incide sull’esistenza stessa del matrimonio e non soltanto sulla sua conformità giuridica ovvero sulla non rispondenza dello stesso ai requisiti di legge.

Alla luce di ciò risulta evidente come nell’ordinamento canonico non possa ricevere applicazione la distinzione, fatta propria dai giuristi secolari, tra nullità ed inesistenza del matrimonio<sup>3</sup>.

Su questo punto, e in maniera assai più efficace, un autorevole canonista come lo Jemolo ha potuto affermare che, diversamente da come esso è percepito dai civilisti, un matrimonio nullo è per la Chiesa “sostanzialmente un non-matrimonio”<sup>4</sup>, e ciò anche nell’ipotesi in cui di tale atto riproduca esternamente la *species seu figura*. Infatti, la sola manifestazione del consenso, pur quando quest’ultimo sia reso nella forma che l’ordinamento prescrive *ad validitatem*, non è sufficiente a far ritenere esistente un matrimonio, ma occorre che esso sia anche integro e formulato da soggetti che ne abbiano la capacità, nei confronti dei quali non sussista cioè alcun impedimento naturale o legale. In caso diverso, ove il matrimonio risulti privo anche di uno soltanto di questi

---

<sup>2</sup> Così F. FERRABOSCHI, *Nullità ed inesistenza nel matrimonio canonico*, in “Il dir. eccl.”, 1950, p. 414, per il quale inoltre “un negozio giuridico esiste solo se sussistono quei requisiti, presupposti e modalità che il diritto ritiene indispensabili per la sua esistenza, in difetto dei quali la sanzione della invalidità assoluta o nullità, così come è operativa, significa il riconoscimento della sua non esistenza nel mondo giuridico”. Sempre sulla individuazione della categoria della nullità-inesistenza cfr. A. BERTOLA, *Il matrimonio religioso, Diritto matrimoniale canonico*, Torino, 1953; G. MANTUANO, *Matrimonio canonico e matrimonio civile, Nell’ordinamento statale italiano e nell’ordinamento della Chiesa*, Padova, 1968, p. 136; M. TEDESCHI, *Nullità o annullabilità tra matrimonio civile e canonico*, in AA.VV., *Concordato e legge matrimoniale*, Napoli, 1990, p. 439 ss. Per un diverso punto di vista cfr. M. PETRONCELLI, *Diritto Canonico*, Napoli, 1985, p. 107, in cui l’Autore sostiene la distinzione tra inesistenza e nullità degli atti canonici e segnatamente di alcune ipotesi di matrimonio. Sempre in argomento, mi permetto di rinviare a A. INGOGLIA, *Spunti sulla rilevanza della volontà coniugale nel matrimonio civile dei cattolici (in una prospettiva civilistica)*, in AA.VV., *Concordato e legge matrimoniale*, cit., p. 277 ss.

<sup>3</sup> Di recente sull’argomento cfr., G. FERRANDO, *Il matrimonio*, Milano, 2002, p. 540 ss.

<sup>4</sup> A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico, Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, rist., Bologna, 1993, p. 37.



elementi richiesti dalla legge, ad esso seguiranno conseguenze identiche a quelle dell'atto qualificato come inesistente, per cui rimarrà privo di qualsiasi effetto tipico, salvo quelli del matrimonio putativo.

Nello sforzo di traduzione coerente di questi principi, la legislazione canonica non ha alcuna titubanza, peraltro, ad ammettere tutti i corollari che dalla nullità-inesistenza del matrimonio derivano. Si spiega così, ad esempio, perché la relazione seguita al matrimonio nullo, anche se protratta, non si riflette secondo il legislatore ecclesiastico in alcun modo sull'atto iniziale invalido: in tal caso, infatti, l'inesistenza (o nullità) dell'atto genetico, ossia del matrimonio, si ripercuote negativamente sul rapporto che da esso ha avuto origine, onde quest'ultimo rileva al più come una situazione di fatto, cui l'ordinamento non riconosce però alcun valore, tanto meno l'effetto di una convalida tacita dell'atto viziato di nullità ("*quod nullum est nullum producit effectum*")<sup>5</sup>.

Diremo più avanti di tale argomento e di come ad esso consegua l'imprescrittibilità (o a meglio dire, la non decadenza) dell'azione giudiziale di nullità, che può essere cioè proposta, a differenza di quanto avviene in sede civile, in ogni momento e anche dopo che la convivenza (o *consuetudo vitae*) si sia consolidata e perduri nel tempo.

## **2 - Le invalidità derivanti da incapacità naturale: l'insufficienza dell'*usus rationis*; il *defectus discretionis iudicii*; l'*incapacitas adsumendi onera coniugalia***

Questa breve premessa ci è parsa necessaria per abordare il tema, invero molto impegnativo e complesso, della variegata patologia matrimoniale nella prospettiva del diritto della Chiesa.

Non potendo qui soffermarci singolarmente sulle diverse ipotesi di invalidità matrimoniale, ci si limiterà a tratteggiare quelle determinate dal difetto di consenso, sia per incapacità dei contraenti a consentire, sia per la discrepanza tra la volontà interna e quella manifestata, essendo tali fattispecie forse le più idonee ad illustrare il carattere peculiare del regime matrimoniale canonico.

Parlando della capacità a consentire, occorre in primo luogo ricordare che quella richiesta per il matrimonio non è la generica capacità contrattuale, prevista per la totalità degli atti giuridici

---

<sup>5</sup> In argomento, cfr. soprattutto, le argomentazioni di L. DE LUCA, *La Chiesa e la società coniugale*, in AA.VV., *La Chiesa dopo il Concilio, Atti del congresso internazionale di diritto canonico*, Milano, 1972, p. 476 ss.



negoziali, ma presuppone determinati e specifici caratteri<sup>6</sup>. Essi sono desumibili dal can. 1095, il quale provvede a indicare, sotto l'aspetto negativo, i casi in cui la capacità a consentire risulta difettosa o totalmente mancante: tali sono i casi in cui il soggetto manchi dell'*usus rationis*, o difetti della necessaria *discretio iudicii*, o ancora ove questi sia incapace "*ad onera coniugalia adsumenda*"<sup>7</sup>.

Presupposto generale della capacità matrimoniale è, dunque, che il contraente non solo sia fornito dell'*usus rationis*, richiesto per qualsiasi contratto, ma che sia anche in grado di esercitare almeno una minimale valutazione critica ("*discretio iudicii*") in relazione agli obblighi correlati al contratto matrimoniale e che risulti idoneo all'adempimento di fatto di tale contenuto obbligatorio ("*capacitas adimplendi*").

A questo proposito, va detto, come la determinazione dei requisiti ricavabili dalla predetta norma sia stata agevolata e favorita soprattutto dall'apporto innovativo della giurisprudenza rotale, la quale già a partire dai primi anni cinquanta del '900, valendosi degli sviluppi della scienza psichiatrica, aveva elaborato una serie di criteri di valutazione della capacità matrimoniale sostanzialmente identici a quello poi trasfusi nel can. 1095 del testo codiciale del 1983<sup>8</sup>. Il bisogno di affrontare casi complessi in cui i tradizionali criteri di valutazione della idoneità mentale erano ritenuti insufficienti, aveva infatti costretto la giurisprudenza canonica ad affermare che la capacità di consentire può trovarsi diminuita, non solo laddove sia dimostrata l'inadeguatezza del grado di *intelligenza* e *volontà* del contraente, ma anche "tutte le volte che si accerti in lui un "*defectus discretionis iudicii contractui matrimoniali proportionatae*"<sup>9</sup>. Tali erano considerati i casi nei

---

<sup>6</sup> Sul punto cfr. A. STANKIEWICZ, *La capacità richiesta per la validità del consenso e la sua mancanza*, in AA.VV., *El matrimonio y su expresión canonica*, Madrid, 1997, p. 145 ss.; nonché, più di recente, E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano, 2007, p. 62 ss.

<sup>7</sup> In argomento, oltre ai più diffusi manuali di diritto matrimoniale canonico, cfr., AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri coniugali del matrimonio*, Città del Vaticano, 1998; AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095, nn. 1 e 2)*, Città del Vaticano, 2000.

<sup>8</sup> Per una rassegna della giurisprudenza rotale in materia, previa alla riforma codiciale cfr., tra gli altri, M. TRICERRI, *La più recente giurisprudenza della S. R. Rota in tema di incapacità a prestare valido consenso*, in "*Mon. Eccl.*", 108, 1983, p. 354 ss.; M.F. POMPEDDA, *De incapacitate adsumendi obligationes matrimonii essentielles. Potissimum iuxta rotalem iurisprudentiam*, in "*Periodica*", 75, 1986, p.129 ss.; T.G. DORAN, *A few reflections on canon 1095*, in "*Il dir. eccl.*", II, 1996, p. 452 ss.

<sup>9</sup> P.A. D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, I, Roma, 1940, p. 73. In proposito anche E. TEJERO, *Perspectiva histórica sobre la discreción de juicio para consentir en matrimonio*, in "*Il dir.eccl.*", p. 489 ss, per il quale "fue la jurisprudencia la que, aplicando las aportaciones de la psicología a los rasgos propios



quali la personalità del contraente si mostri disturbata da consistenti anomalie psicologiche che ne limitano la capacità valutativa o critica come accade, ad esempio, per i soggetti affetti da “ossessioni”, “nevrosi” o, più in generale, da “gravi psicosi”<sup>10</sup>.

Analogamente, la giurisprudenza aveva anticipato le determinazioni del legislatore circa la predetta “*incapacitas adsumendi onera coniugalia*”. E ciò sul presupposto che in taluni casi il contraente, pur non essendo privo della “*discretio iudicii*”, nondimeno poteva risultare inabilitato nella sua capacità naturale a portare a compimento gli oneri che costituiscono il contenuto obbligatorio del *coniugio*. Il riferimento era, in particolare, ai casi cosiddetti di “*impotenza morale*” o, a meglio dire, di incapacità indotte da una anomalia psico-sessuale, le quali privando il contraente dell’attitudine ad adempiere gli oneri coniugali, lo rendono sostanzialmente incapace di assumerli (e ciò in ossequio alla *regula* per la quale “*ad impossibilia nemo tenetur*”)<sup>11</sup>. Anche in questo caso, dunque, la normativa in vigore recepisce, al riguardo, idee e suggestioni già avanzate in diverse sentenze rotali, il cui contributo all’attività del legislatore è desumibile anche chiaramente dai lavori preparatori, ove il riferimento a tali pronunce da parte dei membri della “Commissione per la revisione del *Codex j.c.*” è stato pressoché costante<sup>12</sup>.

Molte le ulteriori osservazioni che, sul piano giuridico, verrebbe fatto di fare sulle menzionate ipotesi di incapacità previste dal legislatore; ma la ristrettezza dei tempi non lo consente.

### **3 – (segue): e da difetto intenzionale di consenso. La tesi della simulazione unilaterale come mera “riserva mentale”. Critica**

---

de la discreción de juicio para el matrimonio, hizo mejores aportaciones en la descripción del nivel mental que postula el consentimiento”.

<sup>10</sup> Su queste ipotesi cfr., in particolare, U. NAVARRETE, *Psicología y consentimiento matrimonial*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales*, Salamanca, 1997, p. 13 ss.; nonché, R. PICARDI, *Matrimonio canonico, Aspetti medico-legali*, Napoli, 2003, p. 71 ss.

<sup>11</sup> Cfr. S. VILLEGIANTE, *Il canone 1095, n. 3 nella giurisprudenza*, in AA.VV., *L’incapacità di assumere*, cit., p. 37, dove l’Autore rileva che “proprio tutti questi casi convinsero a riguardare il consenso, non soltanto dalla parte del soggetto come atto psicologico, bensì anche dalla parte del suo oggetto, assumendo che la impossibilità di esecuzione equivaleva ad impossibilità di obbligarsi, e quindi trattandosi di vera impossibilità di esecuzione al momento dell’assunzione, questa incapacità veniva a concretare un difetto di consenso”; sul punto, inoltre, C. BURKE, *Riflessioni sul can. 1095*, in “*Il dir. eccl.*”, I, 1991, p. 406 ss.

<sup>12</sup> Cfr. *Communicationes*, 7, 1975, p. 41 ss.



Procediamo oltre nella nostra rapida disamina, volgendo lo sguardo ora sull'ipotesi legislativa del difetto di consenso *volontario*, ossia ascrivibile ad una intenzione positiva del contraente. Ciò si verifica, in particolare, secondo il can. 1101, § 1, allorché, si ponga in modo unilaterale, ad opera cioè di uno solo dei contraenti, o da parte di entrambi, un proposito simulatorio diretto a respingere la fattispecie matrimoniale nel suo complesso (*simulatio absoluta*) o anche soltanto un suo elemento essenziale (*simulatio relativa*).

Tuttavia, in questo secondo caso solo impropriamente sembra possa parlarsi di un difetto di consenso. Si discute, infatti, se la simulazione relativa, in quanto implica *l'intentio non adimplendi* in ordine soltanto ad alcuni degli elementi essenziali del matrimonio (qualificati tradizionalmente come *bonum prolis, fidei, sacramenti*), implica effettivamente un difetto totale di consenso alla stregua della simulazione assoluta. Benché l'opinione più diffusa ritenga che in tal caso il contraente non è del tutto privo della *voluntas contrahendi*, tanto che si parla di una volontà solo parzialmente difettosa<sup>13</sup>, va segnalato che entrambe tali figure sono considerate equivalenti *quoad effectus* poiché inficiano allo stesso modo in radice la validità del matrimonio.

Ma non è nella detta questione che sembra risieda la maggiore peculiarità della simulazione siccome regolata dal diritto canonico, quanto nel fatto che non necessariamente essa debba essere dedotta *in pactum* ma possa anche porsi da uno soltanto dei nubenti ed anche all'insaputa dell'altro.

Trattandosi di questione che viene solitamente discussa con riferimento alla così detta "riserva mentale"<sup>14</sup> va detto che solo impropriamente la simulazione relativa può ricondursi a tale categoria. Ciò almeno ove con essa si indichi un intento meramente interno, e non un atto di volontà, contrario al matrimonio.

---

<sup>13</sup> A. BERTOLA, *Il matrimonio religioso*, cit. ,p. 143, il quale rileva che "Le suddette ipotesi, di volontà contrarie al matrimonio o ad una delle sue proprietà od obbligazioni, benché accomunate dalla stessa norma, hanno carattere e natura giuridica diversi. Infatti, mentre l'esclusione del matrimonio stesso configura un'assenza totale di consenso, negli altri casi la parte, pur volendo il matrimonio, pone un consenso viziato da una *intentio* deliberatamente contraria ad alcune delle specifiche caratteristiche o proprietà dell'istituto".

<sup>14</sup> Com'è noto l'equiparazione di tale fattispecie ad una "riserva mentale" procede soprattutto dalla giurisprudenza civile la quale ravvisa in ciò l'impossibilità di deliberare nell'ordinamento italiano una sentenza canonica che pronunci la nullità del matrimonio "per simulazione unilaterale di consenso" (Cass. Civ., Sez. Un., 1 ottobre 1982, n. 5026). Sul tema ampiamente R. BOTTA, *Matrimonio concordatario*, in AA.VV., *Il diritto di famiglia, Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone*, t. I, Torino, 1999, pp. 326 ss.



Ed invero, secondo il *codex j.c.*, una mera *intentio mentalis*, che riguardi “genericamente la sfera intellettuale, senza investire propriamente il momento della determinazione di volontà” sarebbe del tutto irrilevante<sup>15</sup>, essendo necessario invece che tale *intentio* non sia solo *mente retenta* ma fatta oggetto di un “*positivus voluntatis actus*” (can. 1101, § 2), sia pure *implicitus*. Ne segue che in ogni caso la simulazione unilaterale debba comunque concretizzarsi “in un atto verificabile nel mondo esterno”, sia mediante dichiarazioni o comunicazione ad altri soggetti, sia *per facta eloquentiora*<sup>16</sup>.

Alla stregua di ciò appare chiaro come non possa dirsi completamente esatto, nel sistema del diritto canonico matrimoniale, l’equiparare in linea generale la simulazione unilaterale ad una mera *riserva mentale*, la quale ultima sembra invero incompatibile con quanto dispone il *codex j.c.* per l’ipotesi del consenso simulato.

#### 4 – L’azione di nullità e l’assenza di termini di decadenza

Da quanto avevamo detto sopra circa l’irrilevanza della *consuetudo vitae* instaurata nonostante il matrimonio invalido e l’impossibilità di attribuire ad essa una efficacia *sanante*, si desume che il giudizio canonico di nullità può essere promosso in ogni tempo da chi ne risulti legittimato, pur quando cioè la situazione di vita coniugale si sia consolidata e perduri nel tempo.

Non troverebbero pertanto luogo nel diritto matrimoniale della Chiesa, perché con esso incompatibili, disposizioni quali quelle di cui agli artt. 117 o 123 del c.c. italiano che prevedono appunto la decadenza dall’impugnazione qualora i coniugi abbiano convissuto per un certo lasso di tempo dopo la celebrazione del matrimonio inizialmente nullo o dall’accertamento della causa invalidante.

È infatti, come s’è detto, la validità giuridica dell’atto iniziale cioè del *matrimonium in fieri*, a determinare l’esistenza del matrimonio, anche nel suo aspetto di rapporto (*matrimonium in facto esse*), onde il giudizio ecclesiastico è attivabile pure quando tale rapporto si sia effettivamente costituito ma in difetto del suo antecedente logico. Coerentemente il *codex j.c.* non prevede termini di prescrizione o di decadenza dell’azione con cui si chiede l’accertamento della invalidità

---

<sup>15</sup> Come annota puntualmente A.C. JEMOLO (*Il matrimonio*, cit, p. 271) “poiché nessuno può leggere nell’animo altrui, è impossibile affermare che alcuno abbia simulato, se egli stesso non abbia dichiarato la propria simulazione”.

<sup>16</sup> E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, cit., p. 82.



del matrimonio<sup>17</sup>, limitandosi a statuire che tale iniziativa processuale non possa intraprendersi “dopo che si sia verificato il decesso di una o entrambe i contraenti” (can. 1675, § 1).

Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, la legge canonica consente l’avvio di un procedimento tendente alla declaratoria di nullità, a condizione che “la validità o meno del matrimonio sia pregiudiziale alla soluzione di una controversia in foro canonico o civile” (can. 1675, § 2). Questo avviene, ad esempio, quando la decisione di un’azione in materia ereditaria pendente in foro civile dipenda logicamente dall’accertamento o dall’esclusione della validità canonica del matrimonio contratto dal *de cuius*. In tal caso l’azione sulla nullità, in quanto è funzionalmente e giuridicamente pregiudiziale rispetto all’azione civile relativa all’accertamento della qualità di erede che trovi nel matrimonio validamente contratto il suo fondamento, non è preclusa dall’ordinamento<sup>18</sup>.

Si tratta ovviamente di ipotesi eccezionali<sup>19</sup> e poco frequenti nella pratica che nondimeno confermano la regola dianzi segnalata della non decadenza dell’azione “*de nullitate*” in foro canonico, anche quando uno o entrambi gli originari contraenti siano deceduti. Esse trovano poi la loro nota giustificativa, non solo in ragioni di carattere processuale, ma anche sostanziali dovuti alla particolare importanza che l’ordinamento canonico annette alla certezza dello *status* coniugale la quale si ripercuote su aspetti che, oltre a tutto, investono la condizione spirituale, come pure la considerazione sociale e pubblica del fedele interessato: si pensi, a tal riguardo al caso, tratto peraltro ad oggetto di una recente pronuncia del tribunale della Rota Romana, in cui “la

---

<sup>17</sup> Diversamente, avviene, per le cause matrimoniali “*de divorzio semipleno*” per le quali si è parlato di prescrizione o di decadenza delle relative azioni (cfr., su quest’ultimo punto, A. INGOGLIA, *La separazione coniugale in diritto canonico, Profili processuali*, Milano, 2004, segnatamente pp. 80-81).

<sup>18</sup> Tra i lavori, non molto numerosi, dedicati al tema cfr., in particolare, R. RODRIGUEZ OCANA, *La legitimación originaria y sucesiva en los procesos de nulidad del matrimonio*, in *Ius canonicum*, 27, 1987, p. 188 ss.; F. DANEELS, *Il diritto di impugnare il matrimonio*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, p. 393 ss.; G.M. USAI, *L’impugnazione del matrimonio dopo la morte di uno o entrambi i coniugi*, in *Quaderni di studio rotale*, 3, 1989, p. 45 ss.; I. ZUANAZZI, *Le parti e l’intervento del terzo*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale*, cit, nuova ed., 1994, p. 369 ss.

<sup>19</sup> Quale sia il disfavore che circonda questa tipologia di azioni emerge da quanto detto dal Gasparri (*Tractatus canonicus de matrimonio*, Città del Vaticano, 1932, p. 293), che qualifica la presunzione di validità del matrimonio, nel caso in cui il decesso di uno o entrambi i coniugi preceda l’introduzione del giudizio, come “*iuris et de iure*”, sicchè non “*admittatur probatio, nisi incidenter oriatur quaestio (de legitimitate nempe filiorum ad hereditatem consequendam)*”.



compagna della parte defunta abbia interesse ad apparire “convivente” non “adultera”<sup>20</sup>.

E sempre a conferma del carattere imprescrittibile dell’azione canonica di nullità va detto altresì che neppure l’esaurimento delle vie giudiziarie e dei rimedi di impugnativa della sentenza, comportano l’estinzione o la limitazione del diritto di azione da parte di colui che ne sia legittimato. Di modo che, anche quando il giudizio si sia concluso con il rifiuto della domanda dell’attore, non è precluso ad esso di prospettare allo stesso giudice un’azione di nullità su presupposti diversi da quelli esposti in occasione del giudizio che aveva portato alla decisione negativa, ossia di promuovere una domanda uguale ma adducendo motivazioni non costituenti già oggetto d’accertamento da parte del precedente giudicato.

## 5 – Conclusioni

Da queste linee, sia pure solo accennate, risaltano alcune importanti note distintive del regime canonico delle nullità matrimoniali, e precisamente:

a) presso i canonisti la validità del matrimonio incide sulla giuridica esistenza dello stesso, onde il matrimonio nullo è percepito come inesistente;

b) la capacità richiesta per il matrimonio valido non è la generica capacità contrattuale, in quanto postula ed implica anche l’idoneità all’adempimento del contenuto obbligatorio del matrimonio;

c) la nullità del matrimonio indotta dall’assenza o dal difetto di consenso è insuscettibile di produrre effetti giuridicamente apprezzabili (“*quod nullum est nullum producit effectum*”);

d) l’assolutezza del detto principio poi, implica che nessuna rilevanza possa essere assegnata nel diritto canonico al rapporto instaurato nonostante il matrimonio invalido;

e) ne segue altresì che l’azione tendente ad ottenere la declaratoria di nullità del vincolo viziato all’origine sia esperibile a convivenza consolidata e che la relativa pronuncia possa intervenire a distanza anche di notevole tempo dalla celebrazione delle nozze.

---

<sup>20</sup> Cfr., c. Monier, *Romana* 26 gennaio 2001, n. 3 (in A.R.R.T., 2001) richiamata da C. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, Città del Vaticano, 2001, p. 23.